



Nctm Studio Legale

7 maggio 2019



Milano - Roma - Londra - Bruxelles - Shanghai



WORKSHOP

IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'EPOCA DEI SOCIAL MEDIA



**Tra libertà di espressione e
adempimento degli obblighi contrattuali**

Relatore: Avv. Gianluca Massimei



Milano, 7 maggio 2019





Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 51, I comma c.p.

Art. 21, I comma Cost.

«Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Art. 51, I comma c.p.

«L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità»

Bilanciamento dei diversi diritti coinvolti nell'applicazione del reato di diffamazione ex art. 595 c.p.

Diritto di cronaca e di critica

Diritto all'onore ed alla reputazione



Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 51 c.p. - diritto di cronaca e diritto di critica -

Diritto di cronaca

Mira a diffondere informazioni concernenti fatti di pubblico interesse ed è, quindi, ancorato alla più rigorosa oggettività.



Diritto di critica

Implica un'attività valutativa di fatti ed eventi realmente accaduti e di interesse per la collettività rispetto ai quali si esprimono giudizi consistenti nell'interpretazione di tali fatti attraverso un'analisi che non può pretendersi rigorosamente oggettiva.



In particolare sul diritto di critica...

Cass. Civ., Sez. III, 26 ottobre 2017, n. 25420.

«In tema di diffamazione, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata su un'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e di comportamenti. Ciò comporta che in tema di diritto di critica il requisito della verità è da intendere limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse»



Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 51, I comma c.p. - Presupposti richiesti dalla giurisprudenza -

Cass. Civ. Sez. III, 31 gennaio 2018, n. 2357

«In tema di diritto di critica i presupposti, per il legittimo esercizio della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento all'art. 21 Cost., sono: a) l'interesse al racconto, ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria dei soggetti ai quali, in particolare, si indirizza la comunicazione; b) la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti, nel che propriamente si sostanzia la c.d. continenza, nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro; c) la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti; d) l'esistenza concreta di un pubblico interesse alla divulgazione»



Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 51 , I comma c.p. - Presupposti richiesti dalla giurisprudenza -

➤ **Interesse pubblico.**

Sussiste quando la tematica affrontata ha un rilievo generale per la collettività (giustizia, sanità, politica, ecc.) ovvero quando il soggetto al quale si fa riferimento esercita funzioni di pubblico rilievo.

➤ **Verità.**

Sussiste quando vi è corrispondenza assoluta tra le circostanze riferite ed i fatti effettivamente occorsi (verità oggettiva), ovvero quando vi sia congruenza con il nucleo essenziale della notizia e le inesattezze siano secondarie o marginali e, pertanto, non idonee a determinare o aggravare l'efficacia diffamatoria (verità putativa).



Scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e critica ex art. 51 c.p. - Presupposti richiesti dalla giurisprudenza -

➤ **Continenza.**

Sussiste quando sono rispettati i requisiti minimi di forma che devono caratterizzare la cronaca e anche la critica (come ad esempio l'assenza di termini gratuitamente offensivi). La continenza deve valutarsi tenendo conto del complessivo contesto dialettico.

Tuttavia

Nel diritto di critica sono tollerati anche giudizi aspri nei confronti del destinatario.



Valutazione dei presupposti della scriminante del diritto di critica

«In tema di diffamazione, i limiti sostanziali del diritto di critica sono più ampi rispetto alla cronaca; nella critica esula il requisito dell'obiettività, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, destinata il più delle volte a tradursi nella manifestazione di un dissenso» (cfr. Trib. Roma, Sez. I, 10 gennaio 2018, n. 582).

«Con riferimento specifico al diritto di critica si osserva che il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica» (cfr. Cass. Pen., sez. V, 5 aprile 2017, n. 31079)



Offesa veicolata su internet come reato di diffamazione aggravata

Art. 595, III co. c.p. disciplina l'ipotesi di diffamazione veicolata «*col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità*»





L'inserimento di post sul profilo Facebook è reato di diffamazione?

Fino al 2013 la giurisprudenza negava la sussistenza del reato di diffamazione per mancanza dell'elemento essenziale della «*comunicazione con più persone*» di cui all'art. 595 c.p.

- Facebook e i *social network* analoghi attuano una conversazione virtuale privata con destinatari selezionati;
- La comunicazione dei messaggi mediante *social network* non può considerarsi particolarmente diffusiva e pubblica;
- Per visualizzare la bacheca Facebook è necessario il consenso del titolare del profilo che autorizza, di volta in volta, solo la ristretta cerchia di individui cui consente di accedervi.



Inserimento di post/commenti diffamatori sul profilo Facebook = reato di diffamazione aggravata



La prima pronuncia della Suprema Corte risale al 2014...

“In tema di diffamazione, sussiste l'aggravante dell'utilizzo del mezzo di pubblicità (art. 595 comma 3 c.p.) allorquando il fatto sia commesso mediante la pubblicizzazione su un profilo di Facebook, perché l'inserimento della frase che si assume diffamatoria su tale social network la rende accessibile a una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network e, comunque, a una cerchia ampia di soggetti nel caso di notizia riservata agli amici” (cfr. Cass. Pen., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 16712).



Inserimento di post/commenti diffamatori sul profilo Facebook = reato di diffamazione aggravata



La giurisprudenza di legittimità

«La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca «Facebook» integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3°, c.p., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, né l'eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive, consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria» (cfr. Cass. Pen. sez. V, 3 maggio 2018, n. 40083; Cass. Pen. Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 101; Cass. Pen. Sez. V, 23 gennaio 2017, n. 8482; Cass. Pen., Sez. I, 2 dicembre 2016, n. 50).



Inserimento di post/commenti diffamatori sul profilo Facebook = reato di diffamazione aggravata

Nel 2019 la giurisprudenza di merito...

«Deve ritenersi sussistente la penale responsabilità dell'imputato per il reato di diffamazione aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità (un blog creato sul web) in quanto la condotta realizzata in tal modo è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile di persone...» (Tribunale di Torino Sez. VI, 14 febbraio 2019, n. 5009).

«L'utilizzo di un sito internet per la diffusione di immagini o scritti atti ad offendere un soggetto è azione idonea a ledere il bene giuridico dell'onore nonché potenzialmente diretta «erga omnes», pertanto integra il reato di diffamazione aggravata» (Tribunale di Pavia Sez. III, 14 marzo 2019, n. 468)



Like su Facebook costituisce reato di diffamazione?

- Tribunale Campobasso, 2 ottobre 2017, n. 396 -

Anche la condotta di chi si sia limitato ad aggiungere al post da altri pubblicato un mero commento successivo - avente portata offensiva - assume rilevanza penale quale reato di diffamazione.




Il reato di diffamazione può realizzarsi anche mediante la pubblicazione di un commento successivo al post inserito da altri in quanto elementi diffamatori aggiunti possono determinare una maggiore diminuzione della reputazione della persona offesa nella considerazione dei consociati.



Accertamento dell'indirizzo IP

Cass. Pen. Sez. V, 22 novembre 2018, n. 5352



In materia di diffamazione, senza l'accertamento dell'indirizzo IP cui riferire il messaggio che offende la reputazione non può configurarsi il reato di cui all'art. 595, III comma, c.p.

In assenza di tale accertamento, infatti, non si avrebbe il massimo grado di certezza possibile in ordine all'attribuzione della responsabilità, essendo ben possibile un utilizzo abusivo del nickname dell'account Facebook



Chi è il soggetto passivo del reato di diffamazione tramite Social Network?

L'individuazione dell'effettivo destinatario dell'offesa è condizione essenziale per attribuire ad essa una rilevanza giuridica-penale.

In mancanza di indicazione specifica del destinatario dell'offesa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire prendendo in considerazione gli elementi della fattispecie concreta quali:

- la natura e la portata dell'offesa;
- le circostanze oggettive e soggettive narrate;
- i riferimenti personali e temporali,

al fine di desumere, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 4025 del 28 gennaio 2019).



Grazie dell'attenzione!





CONTATTI



Milano - Via Agnello 12

T +39 02 725 511

F +39 02 725 515 01



Roma - Via delle Quattro Fontane 161

T +39 06 6784977

F +39 06 6790966



Londra - St Michael's House 1 George Yard, Lombard Street

T +44 0 2073759900


F +44 0 2079296468



Bruxelles - Avenue de la Joyeuse Entrée 1

T +32 0 2 285 4685

F +32 0 2 285 4690



Shanghai - Room 4102, Hong Kong - New World Tower N°300 Middle Huaihai Road

T +86 21 6090 6337

F +86 21 6135 9955